



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11461 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nazzareno Silvestri, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Maimone Ansaldo Patti, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, via T. Cannizzaro Isol. 276, n.,16bis;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione Accertamento Requisiti Attitudinali Concorso a 1598 Allievi Carabinieri, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Santino Guarnera, Antonio Pandolfino, Carmelo Barbaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Commissione dell'11 ottobre 2017 prot. n. 335915 /3-7 SEL con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente ai sensi dell'art. 11 comma 1 del bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri del 24 marzo 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 25 Serie Concorsi del 31 marzo 2017 ed identificato con il codice CAR17;

- del verbale della medesima Commissione dell'11 ottobre 2017 prot. n. 335915 / 3-6 SEL, richiamato dal precedente provvedimento e non conosciuto dal ricorrente con il quale si è pervenuti al giudizio di inidoneità;

- ove occorra, dell'Allegato "B" al f. n. 45/7-4 CC contenente le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso per n. 1598 allievi carabinieri approvato dal Comando Generale dei Carabinieri in data 26 luglio 2017;

- ove accorra, del bando del concorso pubblico per esami e titoli a n. 1598 posti di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale, indetto con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri del 24 marzo 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 25 Serie Concorsi del 31 marzo 2017 ed identificato con il codice CAR17;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e, comunque, consequenziale ancorché non conosciuto, comprensivo della graduatoria degli idonei vincitori del concorso eventualmente medio tempore approvata, nonché dei decreti di nomina delle commissioni all'uopo costituite e non conosciuti che dovesse incidere sul diritto del ricorrente al prosieguo della valutazione nel concorso in oggetto;

quanto ai motivi aggiunti presentati in data 9 febbraio 2018:

- del decreto del 12 dicembre 2017, prot. n. 45/8-5-2 CC, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso per n. 1598 allievi

Carabinieri (CAR17) bandito in data 24 marzo 2017;

- della medesima graduatoria finale di merito;

- del verbale n. 38 dell'11 dicembre 2017, con il quale si è proceduto, ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017 ed alla rettifica ed alla formazione delle nuove graduatorie di merito, ed ove occorra del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017, della conseguente graduatoria finale di merito, del richiamato verbale n. 37 dell'1 dicembre 2017;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Lazio;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso in epigrafe il sig. Nazzareno Silvestri impugna il provvedimento di esclusione – per inidoneità attitudinale – dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale e, con successivi motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito del concorso in questione, altresì chiedendo il riconoscimento dell'ingiusto danno subito e la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni;

Rilevato che il presente gravame risulta notificato, oltre che all'Amministrazione della Difesa, ai soli controinteressati Santino Guarnera, Antonio Pandolfino e Carmelo Barbaro;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati nel presente giudizio, ravvisabili nei concorrenti classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito, ordinando alla parte ricorrente la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero della Difesa di:

- un sunto del ricorso introduttivo e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari;

A tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di fissare per il prosieguo l'udienza pubblica del 20 marzo 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
dispone gli incombeni di cui in motivazione proclami.

Rinvia per il prosieguo della discussione alla udienza pubblica del 20 marzo 2019.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente e all'Amministrazione resistente, anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.